

Corte di Cassazione, Sezione I civile

Sentenza 12 maggio 2015, n. 9615

Integrale

Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Previa contestazione dell'addebito - Specificità - Necessità - Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18431/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4303/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2011 r.g.n. 6717/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda di (OMISSIS), proposta nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., d'impugnativa del licenziamento intimatogli, in data 16 marzo 1998, dalla predetta societa' per essersi impossessato illegittimamente, negli anni 1994-1995, di assegni quando svolgeva le mansioni d'impiegato amministrativo presso i centri di liquidazione danni di Napoli.

A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale la contestazione, che faceva riferimento all'impossessamento, avvenuto negli anni 1994-1995, di un centinaio di assegni, era in quanto priva della specificazione delle circostanze concrete, dei tempi precisi degli eventi e delle persone che avrebbero permesso e concorso al realizzarsi delle condotte generica e non permetteva un adeguato esercizio del diritto di difesa. Conseguentemente, secondo la predetta Corte il licenziamento doveva ritenersi illegittimo con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18.

Avverso questa sentenza la nominata societa' ricorre in cassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui segue la riproposizione delle ragioni di legittimita' del licenziamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La societa' deposita memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la societa' in epigrafe, deducendo violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, comma 2 e articolo 18, nonche' vizio di motivazione "su punto" decisivo della controversia, sostiene che la lettera di contestazione non era affatto generica ed il suo contenuto ha consentito al lavoratore di difendersi adeguatamente.

Assume, poi, la societa', in punto di vizio motivazionale, che la sentenza e' irragionevole perche' non considera che la contestazione non poteva essere, per il tipo di condotta, piu' specifica, e non valuta il contenuto delle giustificazioni del lavoratore.

Il ricorso e' infondato.

Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo il quale la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificita', che risulta integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita', il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c. e il relativo accertamento costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimita', salva la verifica di logicita' e congruita' delle ragioni esposte dal giudice di merito (V. per tutte Cass. 3 febbraio 2003 n. 1562 e Cass. 23 agosto 2004 n. 16584 e, da ultimo, Cass. 15 maggio 2014 n. 10662).

Nel caso in esame la Corte del merito si e' strettamente attenuta a siffatto principio e con accertamento di fatto, supportato da corretta e logica motivazione, come tale sottratta al sindacato di questo giudice di legittimita', ha ritenuto che la contestazione non conteneva i riferimenti necessari per individuare i fatti contestati nelle loro singole materialita', si' da consentire al lavoratore una adeguata difesa.

Ne' la circostanza che il lavoratore abbia negato la commissione dei fatti addebitati puo' di per se' indurre, diversamente da quanto prospettato dalla societa' ricorrente, a diverse conclusioni potendo, in tesi, una addebito specifico, facente riferimento a tutte le circostanze del caso, consentire al lavoratore una difesa piu' adeguata permettendogli di controdedurre efficacemente sulle singole circostanze relative ai vari episodi contestati ed indurre, in tal modo, il datore di lavoro ad un piu' ponderata valutazione dell'opportunita' di risolvere il rapporto di lavoro.

Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese giudiziali liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.